

VERBALE DI INTESA

Il giorno 24 luglio 2020, in Italia

tra

- Banca Generali Spa e Generfid Spa, rappresentate da Valentina Luisa Frezza e Andrea Polacco

e


- Gli organi di coordinamento e le rappresentanze sindacali aziendali di
FABI, rappresentate da Gabriella Rusca, Deborah Catania e Loredana Torrisi;
UILca, rappresentata da Raul Mauro, Andrea Gasparotto e Gabriele Volontè
UniSin, rappresentata da Michela Marangione ed Alessandra Giacca

premesso che

- è in corso la sperimentazione del c.d. Smart Working per i dipendenti via via individuati nelle strutture aziendali con adeguato livello di readiness, in forza degli accordi sindacali del 21 febbraio 2018, 4 aprile 2018, 12 settembre 2018, 11 gennaio 2019, 7 maggio 2019 e, da ultimo, 25 ottobre 2019;
- la fase di emergenza correlata al diffondersi del virus COVID-19 ha comportato l'adozione di misure straordinarie e temporanee, volte al contenimento del contagio nonché alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in conformità ai protocolli di settore;
- in questo contesto, il ricorso allo Smart Working è stato indicato dall'Autorità ed adottato dall'Azienda come strumento necessario a garantire la tutela della salute dei lavoratori in ottica di continuità del business;
- le predette Aziende hanno inteso perseguire tali obiettivi mediante un importante investimento dal punto di vista economico ed organizzativo per consentire di lavorare da remoto anche ai lavoratori finora non coinvolti nella sperimentazione dello Smart Working e con mansioni compatibili con lo svolgimento delle attività da remoto ovvero con temporanea modifica delle mansioni abitualmente svolte;

tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

1. L'intensificazione del ricorso alla modalità lavorativa in Smart Working per i lavoratori già rientranti nel perimetro di sperimentazione in base agli accordi in essere, continuerà per la "fase 2" dell'emergenza e/o in ogni caso fino al 14 settembre 2020, salvo eventuale ulteriore proroga da concordare tra le Parti in base all'evolvere della situazione epidemiologica e alle indicazioni che verranno emanate dall'Autorità e tenendo conto di nuovi eventuali protocolli di settore.
2. Il ricorso straordinario e temporaneo alla modalità lavorativa da remoto per i lavoratori non rientranti nel perimetro di sperimentazione dello Smart Working in base agli accordi in essere e nondimeno autorizzati, in via temporanea, a lavorare da remoto proseguirà anche nella "fase 2" e/o in ogni caso fino al 14 settembre 2020, salvo eventuale ulteriore proroga da concordare tra le Parti in base all'evolvere della situazione epidemiologica e alle indicazioni emanata dall'Autorità. Pertanto, persistendo la necessità temporanea di continuare a far ricorso alla modalità di prestazione lavorativa da remoto quale strumento




di contrasto e contenimento del virus anche durante la fase di progressivo e graduale ritorno alla normalità, la cui durata ad oggi non è esattamente prevedibile, le Parti convengono sull'opportunità di ricondurre la posizione dei lavoratori in questione (c.d. remotizzati in via emergenziale) nell'ambito del quadro normativo standard di riferimento di cui alla legge n. 81/2017, all' art. 11 dell'accordo di rinnovo dd 19 dicembre 2019 del ccnl Credito 31 marzo 2015, agli accordi sindacali aziendali in essere e alle relative Policy, attraverso la sottoscrizione dell'apposito accordo individuale (il cui testo viene allegato).

Quanto sopra non troverà applicazione nei confronti dei lavoratori cui è stato possibile nel frattempo riattribuire le abituali ed originarie mansioni (es. addetti succursali bancarie).

3. Per entrambe le categorie di lavoratori di cui ai punti n. 1 e 2, quantomeno fino al 14 settembre 2020, salvo eventuale proroga da concordare con le rappresentanze sindacali aziendali, il ricorso allo Smart Working regolato dal presente accordo, nonché per quanto non diversamente disposto dalla policy aziendale, prevederà 5 giornate settimanali anche consecutive, salvo ogni diversa e successiva indicazione in relazione all'evolvere della situazione epidemiologica. Pur rimanendo nel periodo di vigenza del presente accordo la modalità di lavoro da remoto la modalità prioritaria, sarà possibile, compatibilmente con le norme di sicurezza nazionali, con le norme di sicurezza applicate dal Gruppo Generali e con le esigenze di servizio, che il lavoratore che abbia oggettive motivazioni effettive la propria prestazione lavorativa in sede, previa richiesta ed autorizzazione in tal senso in base alle procedure in atto. Le predette Aziende confermano la propria disponibilità al confronto con le rappresentanze sindacali sopra ricordate, per gli aspetti applicativi di quanto sopra.
4. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla sua sottoscrizione e scadrà il 14 settembre 2020, salvo eventuale proroga alla scadenza da concordare tra le Parti.
5. Nel corso della durata del presente Accordo, da parte aziendale verrà periodicamente fornita informazione alle predette rappresentanze sindacali riguardo l'andamento della remotizzazione in corso nonché lo stato di avanzamento ed eventuali variazioni del programma di graduale rientro presso le sedi.
6. Le Parti si danno inoltre atto che, il presente accordo si inserisce nel quadro emergenziale legislativo e di settore vigente al momento della sottoscrizione e al suo perdurare, pertanto, ove intervengano ulteriori modifiche nel quadro legislativo emergenziale o nei protocolli emergenziali di settore in grado di produrre impatti significativi rispetto all'attuale quadro e alle previsioni del presente accordo, si incontreranno tempestivamente per valutarli ed individuare possibili modifiche o integrazioni.

Banca Generali SpA



Generfid SpA

FABI

UILca

UNISin



Data,.....

Egregio Signor

.....

Oggetto: accordo attivazione Smart Working.

Facendo seguito al verbale di accordo sindacale in data 24 luglio 2020 ed alle comunicazioni aziendali con le quali Lei è stato temporaneamente autorizzato a lavorare da remoto durante l'emergenza sanitaria determinata da Covid-19, considerata l'opportunità di fare ricorso a tale modalità lavorativa anche durante la fase di graduale e progressivo ritorno alla normale attività lavorativa, Le comuniciamo che, previa sottoscrizione della presente lettera, Lei continuerà, in via straordinaria, a svolgere la prestazione lavorativa in modalità da remoto (Smart Working) per 5 giorni alla settimana, fino al 14 settembre 2020, salvo eventuale proroga da concordare con le OO.SS. in base all'evolvere della situazione epidemiologica e alle indicazioni che verranno emanate dall'Autorità.

Le si applicheranno tutte le disposizioni ed adempimenti previsti dagli Accordi sindacali sottoscritti in data 21 febbraio 2018, 4 aprile 2018, 12 settembre 2018, 11 gennaio 2019, 7 maggio 2019 e, da ultimo, 25 ottobre 2019 e dalla Policy aziendale in tema di SW (v. All. 1 e 2) che si intendono qui integralmente richiamati.

Con la sottoscrizione della presente lettera, inoltre, Lei riceve e recepisce in ogni sua parte - oltre agli Accordi e alla Policy (All. 1 e 2) sopra richiamati - l'informativa sulla salute e sicurezza per i lavoratori in SW di cui al "Vademecum Salute e Sicurezza" (v. All. 3).

A fronte dei maggiori rischi incidenti sulla protezione dei dati personali connessi al trattamento "offsite" degli stessi, richiamiamo quanto previsto nei citati accordi e Policy in ordine alla necessità di prestare massima attenzione alla protezione dei dati personali trattati e di rispettare le istruzioni impartite nei documenti Lettera di nomina ad incaricato/a del trattamento dei dati personali, Istruzioni per gli incaricati del trattamento dei dati personali e dalla ulteriore normativa aziendale in materia (es Circolare PY-030 "Policy di Sicurezza Informatica").

Eventuali modifiche dei contenuti di cui agli Allegati saranno prontamente comunicate.

Il presente accordo può essere disdettato su richiesta di una delle parti secondo le motivazioni e nel rispetto dei termini di preavviso previsti dai citati Accordi e Policy.

Firma del datore di Lavoro

.....

Per accettazione

Data Firma del lavoratore

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 ottobre 2019 a Trieste,

tra

- Le società Banca Generali S.p.A. rappresentate da Valentina Luisa Frezza e Andrea Polacco
e
- le Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali di FABI e UNISIN

premessi che:



- con l'accordo sindacale di data 21 febbraio 2018, le Parti hanno concordato l'attivazione della sperimentazione di una nuova e innovativa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato basata sulla gestione flessibile della prestazione sia in ordine ai tempi che ai luoghi nei quali la stessa viene eseguita - c.d. Smartworking (di seguito SW) -;
- la sperimentazione – inizialmente prevista da 1 aprile al 30 settembre 2018 - si è inserita nel quadro delle iniziative relative al tema " new ways of working" di cui alla People Strategy aziendale;
- la sperimentazione ha riguardato inizialmente i dipendenti operanti sulla piazza di Milano (Torre Generali) individuati attraverso un'analisi dell'attività della popolazione potenzialmente interessata e della "IT readiness". In tale logica è stato individuato un primo perimetro di strutture aziendali di staff e di business da includere nel pilota di sperimentazione entro un massimo di nr. 40 dipendenti appartenenti alle citate strutture;
- con l'accordo sindacale del 4 aprile 2018, nel confermare le previsioni di cui al precedente accordo del 21 febbraio 2018, è stata prevista l'estensione dello SW ad ulteriori 30 dipendenti, sempre sulla piazza di Milano;
- con l'accordo sindacale del 12 settembre 2018 le Parti hanno concordato l'estensione dello SW ad ulteriori 18 dipendenti della predetta piazza nonché il prolungamento temporale della sperimentazione sino al 30 novembre 2019;
- con l'accordo di data 11 gennaio 2019 sono stati previsti ulteriori 160 accordi individuali nonché l'applicazione dello SW anche presso la sede di Trieste (Cavour) con decorrenza 1 marzo 2019 e durata sino al 30 novembre 2019;
- con l'accordo sindacale di data 7 maggio 2019 sono stati previsti ulteriori 30 accordi individuali sulle piazze di Milano (Torre Generali) e Trieste (Cavour), con decorrenza 1 luglio 2019 e durata sino al 30 novembre 2019;
- in base a quanto sopra riepilogato sono tutt'ora attivi 266 accordi individuali di SW (di cui 178 a Milano e 88 a Trieste);
- in relazione all'esito positivo della sperimentazione come sopra sinora realizzata, Banca Generali ha manifestato l'intenzione di proseguirla ed estenderla ulteriormente e, a tal fine, si è svolto un incontro in data odierna, all'esito del quale



le Parti hanno concordato quanto segue:

1. Banca Generali S.p.A. proseguirà la sperimentazione SW, sempre su base volontaria, secondo le seguenti linee guida:
 - Proroga degli attuali 266 accordi individuali di SW, a partire dal prossimo mese di dicembre con scadenza il 30.11.2020;
 - Attivazione di max 240 nuovi accordi individuali – nelle funzioni aziendali ritenute "eligible" presenti nelle piazze di Milano (Torre Generali), Trieste (Cavour) e Roma (via Bissolati ex INA), – entro il primo trimestre 2020, con scadenza il 30.11.2020;
2. Il presente accordo e tutti gli accordi di cui in premessa – come sopra confermati e integrati - hanno scadenza il 30.11.2020;



3. In vista della scadenza, le Parti si incontreranno per una valutazione complessiva della sperimentazione. In caso di future novità/modifiche normative (legge o ccnl Credito) o regolamentari (es. circolari ministeriali), le Parti si incontreranno anche prima di detta scadenza qualora si renda necessario adeguare la disciplina dell'Accordo;
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo (e dai precedenti accordi richiamati al precedente punto 2) , il rapporto di lavoro subordinato continuerà ad essere regolato dalla legge, dal CCNL, dal CIA, dalle Policy aziendali di Gruppo, che qui si intendono integralmente richiamati, nonché, quanto alla modalità di attività in SW, dalla Policy in materia, ferme le disposizioni di legge.
5. Nel corso della durata della nuova fase di sperimentazione e del presente Verbale, su richiesta delle OO.SS. verrà fornita da parte aziendale informazione sul numero di accordi individuali di SW sottoscritti e cessati (e relative cause) ed in generale riguardo l'andamento della sperimentazione.

Banca Generali SpA



FABI



UNISIN
